FAQ - DOTTORATI DI RICERCA XL CICLO

> SEZIONE D.M. 629/2024 E D.M. 630/2024

1. È possibile la partecipazione di un dottorando con borsa a valere sul PNRR a un progetto finanziato con fondi di derivazione europea nel caso in cui sia previsto per il dottorando in parola esclusivamente un rimborso forfettario con fondi diversi da quelli del progetto stesso?

Premesso che - ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021 - "Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima", si precisa ad ogni buon conto che il contributo ministeriale erogato per ogni singola borsa di dottorato a valere sul PNRR è omnicomprensivo e che eventuali importi eccedenti, comunque a carico dell'Istituzione, possono essere finanziati con altri fondi purché non siano di derivazione europea. Resta ferma la responsabilità per il Soggetto attuatore - valutato in concreto il caso di specie - di adottare misure atte a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento di progetto, inteso come divieto di rimborsare il medesimo costo di un progetto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.